

## ***INDICE***

### ***PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO***

- Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 - Scopo

### ***PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO***

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Spese

### ***PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI***

- Art. 8 - Contribuzione
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 - Erogazione della rendita
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 - Anticipazioni

### ***PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI***

#### ***A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO***

- Art. 14 - Organi del Fondo
- Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
- Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
- Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 - Presidente
- Art. 23 - Direttore generale responsabile del Fondo
- Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
- Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
- Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

#### ***B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE***

- Art. 27 - Incarichi di gestione
- Art. 28 - Banca depositaria
- Art. 29 - Conflitti di interesse
- Art. 30 - Gestione amministrativa
- Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
- Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

### ***PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI***

- Art. 33 - Modalità di adesione
- Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti
- Art. 35 - Comunicazioni e reclami

### ***PARTE VI - NORME FINALI***

Art. 36 - Modifica dello Statuto

Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 38 - Rinvio

## **STATUTO**

### **PARTE I**

#### **IDENTIFICAZIONE E SCOPO**

##### **Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede**

1. E' costituito il "Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione dei dipendenti da aziende turistiche, termali, della distribuzione e settori affini MARCO POLO", in forma abbreviata "MARCO POLO Fondo Pensione" di seguito denominato "Fondo" in attuazione dell'accordo stipulato in data 14 dicembre 1999 tra

- Associazione Italiana Catene Alberghiere (AICA),
- Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali, Turistiche e dei Servizi (CONFESERCENTI),
- Federazione Italiana Viaggi e Turismo (FEDERTURISMO),
- Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque Minerali Curative (FEDERTERME),

E

- FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL

di seguito denominato "fonte istitutiva".

2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.

3. Il Fondo ha sede in Roma.

##### **Art. 2 - Forma giuridica**

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

##### **Art. 3 - Scopo**

Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

### **PARTE II**

#### **CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO**

##### **Art. 4 - Regime della forma pensionistica**

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

## **Art. 5 - Destinatari**

1. Destinatari del Fondo sono, nei limiti di cui ai successivi commi 2) e 3), i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da uno dei seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:

a) il CCNL per i dipendenti di aziende del settore Turismo sottoscritto in data 22 Gennaio 1999 tra CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL;

b) CCNL per i dipendenti da aziende del settore terziario, della distribuzione, dei servizi, sottoscritto in data 22 settembre 1999 tra CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL;

c) il CCNL per i dipendenti delle aziende facenti parte della Associazione Italiana Catene Alberghiere sottoscritto in data 10 Febbraio 1999 tra AICA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL;

d) il CCNL per i dipendenti di aziende dell'Industria Turistica sottoscritto in data 10 Febbraio 1999 tra FEDERTURISMO e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL;

e) il CCNL per i dipendenti delle aziende Termali sottoscritto in data 15 giugno 1999 tra FEDERTERME e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL;

f) il CCNL per i dipendenti degli istituti di Vigilanza privata sottoscritto in data 2 maggio 2006 tra ASSIV e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL.

2. In particolare destinatari del Fondo, nonché beneficiari delle relative prestazioni, sono i lavoratori ai quali si applica uno dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al precedente comma 1) che siano stati assunti ed abbiano superato - ove previsto - il relativo periodo di prova in una delle seguenti tipologie di contratto individuale:

a) a tempo indeterminato;

b) a tempo parziale;

c) a tempo determinato di durata superiore a tre mesi;

d) formazione e lavoro;

e) apprendistato.

3. Destinatari del Fondo sono altresì i lavoratori, assunti in una delle tipologie di contratto individuale di cui al precedente comma 2) dei settori affini i cui Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sono sottoscritti da almeno 2 delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie della fonte istitutiva di cui al precedente articolo 1 comma 2). La facoltà dei lavoratori del settore affine di divenire associati a MARCO POLO-Fondo Pensione, ferma restando l'adesione volontaria del lavoratore, deve essere preventivamente disciplinata con apposito accordo tra le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni datoriali stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento. Con il medesimo accordo è definito ogni aspetto relativo alla contribuzione e alla sua decorrenza.

4. Al fine di garantire una univoca interpretazione della presente norma si conviene di considerare "affini" i settori definiti dall'articolo 49, comma 1, lettera d) della legge 9 marzo 1989 n° 88 e successive modificazioni ed integrazioni come da allegato "A" alla fonte istitutiva di cui al precedente articolo 1, comma 2.

5. Ai fini del presente articolo si precisa che sono aderenti al Fondo anche coloro che hanno aderito con conferimento tacito del TFR.

6. Sono aderenti a MARCO POLO-Fondo Pensione:

a) i destinatari di cui al presente articolo che abbiano sottoscritto la domanda di adesione a MARCO POLO-Fondo Pensione;

b) le imprese dalle quali tali destinatari dipendono;  
c) i lavoratori che percepiscono a carico di MARCO POLO-Fondo Pensione la pensione complementare di vecchiaia o la pensione complementare di anzianità.

7. I destinatari di cui al presente articolo aderiscono a MARCO POLO-Fondo Pensione, in conformità a quanto previsto nella fonte istitutiva, in modo volontario mediante sottoscrizione di una apposita domanda di adesione, reperibile presso i luoghi nei quali a norma del successivo art. 33 può essere promossa la raccolta delle adesioni, da presentare o inviare presso la sede legale del Fondo.

8. Possono divenire aderenti a MARCO POLO-Fondo Pensione i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che applicano uno dei contratti di cui al presente articolo 5, comma 1), iscritti a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione di MARCO POLO-Fondo Pensione a condizione che i competenti organi del fondo o della cassa di cui si tratta deliberino la confluenza in MARCO POLO-Fondo Pensione e che tale confluenza sia autorizzata dal Consiglio di Amministrazione di MARCO POLO-Fondo Pensione. L'adesione a MARCO POLO-Fondo Pensione comporta la piena accettazione dello Statuto.

9. In mancanza della delibera di confluenza di cui sopra, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che applicano uno dei contratti di cui al presente articolo 5, comma 1, iscritti a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione di MARCO POLO-Fondo Pensione diventano aderenti a MARCO POLO-Fondo Pensione se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale prevista dalla normativa vigente. La domanda di adesione, indirizzata al Presidente di MARCO POLO-Fondo Pensione, deve essere corredata della documentazione stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione necessaria a provare l'eventuale status di "vecchio iscritto" agli effetti di legge.

10. Possono restare aderenti al Fondo, previo accordo sindacale stipulato ai sensi della normativa vigente in materia di trasferimenti di azienda o di ramo di azienda, i lavoratori che, a seguito di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, operato ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile e successive integrazioni e modificazioni, abbiano perso i requisiti di cui al precedente comma 1, a condizione che nell'impresa accipiente non operi analogo fondo di previdenza complementare.

11. La sospensione del rapporto di lavoro per qualunque causa non determina la perdita della qualità di associato né interrompe l'anzianità ai fini della maturazione dei requisiti di godimento delle prestazioni.

12. Ai fini delle comunicazioni da parte di MARCO POLO-Fondo Pensione, gli aderenti possono eleggere domicilio presso il datore di lavoro in cui prestano servizio nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali.

## **Art. 6 – Scelte di investimento**

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno n. 2 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.

2. Nell'ambito della struttura multicomparto è previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire senza spese la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma. A seguito dell'attivazione di tale

comparto, e fino a 6 mesi da tale data, i lavoratori già iscritti al Fondo possono trasferire, senza spese, la propria posizione individuale al comparto garantito a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.

3. L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso un comparto identificato dal Fondo. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.

Qualora, per effetto del meccanismo del conferimento tacito, al Fondo affluiscano quote di TFR ascrivibili ad un soggetto già aderente al Fondo medesimo, le predette quote saranno investite nel comparto garantito. Entro i successivi 6 mesi, l'aderente ha facoltà di riunificare la propria posizione; decorso tale periodo, previa comunicazione all'aderente stesso, la posizione verrà riunificata nel comparto in cui lo stesso aderente risultava iscritto al momento del conferimento tacito.

4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

#### **Art. 7 – Spese**

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) le spese da sostenere "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente e del datore di lavoro all'atto dell'adesione al Fondo Pensione, nella misura ed alle condizioni previste dalle fonti istitutive di cui al precedente articolo 1 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere versate a cura dei datori di lavoro nel rispetto di quanto eventualmente disposto al riguardo dal Consiglio di Amministrazione.

b) le spese relative alla fase di accumulo sono fissate:

b.1) direttamente a carico dell'aderente in percentuale della retribuzione utile per il computo del TFR, deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione ed indicate nella nota informativa per i potenziali aderenti, riguardante le principali caratteristiche del Fondo;

b.2) indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del patrimonio del Fondo relativo al singolo comparto;

c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.

2. le spese di cui al comma precedente, lettera b.1), non sono accreditate sulle posizioni individuali degli iscritti in quanto destinate direttamente alla copertura degli oneri amministrativi e di funzionamento del Fondo Pensione.

3. Le spese di cui al precedente comma, lettera b.2), gravano sulle risorse affidate in gestione per le spese per il servizio della Banca Depositaria, le commissioni relative al servizio di gestione finanziaria, gli oneri di intermediazione finanziaria.

4. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

5. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

## **PARTE III**

### **CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

#### **Art. 8 - Contribuzione**

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti è stabilita dalla fonte istitutiva di cui al precedente articolo 1 in percentuale della retribuzione utile per il computo del TFR, secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del DLGS 252/05.
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente e a versare al Fondo, con le modalità definite dalle norme operative interne, un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, comunque in misura non inferiore al tasso di interesse legale. Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto al versamento di un ulteriore importo pari agli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali, fatta salva la facoltà del consiglio di amministrazione di intraprendere tutte le azioni ritenute utili per la tutela degli interessi di MARCO POLO-Fondo Pensione. I suddetti interessi di mora sono direttamente destinati alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

#### **Art. 9 - Determinazione della posizione individuale**

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti

effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b.1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

#### **Art. 10 – Prestazioni pensionistiche**

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 del presente statuto ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23

ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

### **Art. 11 - Erogazione della rendita**

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

### **Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale**

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;

d) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

e) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto.

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi

beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

### **Art. 13 - Anticipazioni**

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

## **PARTE IV**

### **PROFILI ORGANIZZATIVI**

#### *A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO*

## **Art. 14 – Organi del Fondo**

1. Sono organi del Fondo:

- a) l'Assemblea dei Delegati
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente e il Vice Presidente
- d) il Collegio dei Sindaci.

2. La rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori negli organi del Fondo è disciplinata secondo il principio della pariteticità.

3. I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre, nei loro confronti non devono sussistere le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 c.c. per i consiglieri e dall'articolo 2399 c.c. per i sindaci. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità e decadenza, comportano la decadenza dell'incarico.

4. Costituisce presupposto per la partecipazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei sindaci, nonché per l'assunzione della carica di dirigente responsabile del Fondo Pensione, l'assenza delle situazioni di incompatibilità sancite dall'articolo 8, comma 8 del D.M. Tesoro, 703/96.

## **Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione**

1. L'Assemblea dei delegati è l'organo deliberativo del Fondo Pensione.

2. L'Assemblea è formata da 48 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 24 in rappresentanza dei lavoratori e 24 in rappresentanza delle imprese associate, eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive, fino al raggiungimento di 5000 adesioni. Al superamento di 5000 adesioni e comunque alla scadenza del mandato dell'Assemblea in carica, il numero dei componenti l'Assemblea dei delegati è elevato a 90, di cui 45 in rappresentanza dei datori di lavoro e 45 in rappresentanza dei lavoratori aderenti.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. I Delegati restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

5. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

## **Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni**

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) elegge e revoca i componenti il Consiglio di Amministrazione;
- b) elegge i componenti il Collegio dei Sindaci e li revoca quando ricorra una giusta causa;
- c) esercita l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci;
- d) attribuisce l'eventuale incarico di revisione del bilancio a soggetti esterni;

- e) approva il bilancio;
- f) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- g) delibera su eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali dell'attività del Fondo;
- h) delibera su tutto quant'altro ad essa demandato per legge;
- i) delibera sulla esclusione degli aderenti.

### 3. L'Assemblea in seduta straordinaria:

- 1) delibera le modifiche allo Statuto;
- 2) delibera lo scioglimento del Fondo;
- 3) delibera su tutto quant'altro ad essa demandato per legge.

### **Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione su delibera dello stesso organo amministrativo - mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - da comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. In casi di particolare urgenza, la cui sussistenza è rimessa alla prudente valutazione del Presidente, è ammessa la convocazione telegrafica o via fax, da spedire almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Delegati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del fondo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Delegati, mentre la delibera di modifica del presente Statuto è valida se adottata con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli intervenuti.

6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e non può essere conferita né agli Amministratori né ai Sindaci. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di uno. La delega può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.

7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario designato dal Presidente ed è sottoscritto dallo stesso Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

## **Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione**

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro aderenti. A tal fine, i Delegati in rappresentanza dei lavoratori e i Delegati in rappresentanza dei datori di lavoro provvedono disgiuntamente alla elezione.

2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:

a) sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente, dalle Organizzazioni dei Datori e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie della fonte istitutiva di cui al precedente articolo 1, a condizione che le liste medesime siano sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati in Assemblea eletti in rappresentanza dei datori di lavoro aderenti ovvero dei lavoratori aderenti.

b) sulla base di liste di candidati presentate disgiuntamente da almeno un terzo dei Delegati in Assemblea eletti in rappresentanza dei datori di lavoro aderenti ovvero dei lavoratori aderenti.

Le liste sono composte da un numero di candidati almeno pari al numero dei consiglieri eleggibili. Il voto viene espresso contrassegnando la lista prescelta. Non è ammesso il voto di preferenza. I Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori aderenti sono eletti secondo le seguenti regole:

a) sono eletti consiglieri i candidati della lista che, ai primi due scrutini, abbia ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto;

b) a partire dal terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti e risultano eletti consiglieri i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti degli aventi diritto;

c) nell'ambito di ciascuna lista i Consiglieri sono eletti secondo l'ordine progressivo di numerazione.

I Consiglieri in rappresentanza dei datori di lavoro aderenti sono eletti secondo le seguenti regole:

a) si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti validi ottenuti da ciascuna lista per il numero di voti validi complessivi;

b) si divide il numero dei Consiglieri fra le liste concorrenti che abbiano ottenuto voti validi in proporzione alla percentuali di voti validi ottenuti da ciascuna di esse;

c) qualora, per effetto della distribuzione percentuale, uno o più Consiglieri non siano stati attribuiti ad alcuna lista si procede all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più elevato "resto";

d) nell'ambito di ciascuna lista i consiglieri sono eletti secondo l'ordine progressivo di presentazione.

3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

5. Gli Amministratori durano in carica 3 anni per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

#### **Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori**

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione convoca entro 40 giorni i Delegati della parte cui gli Amministratori cessati dalla carica facevano riferimento, affinché provvedano alla sostituzione ai sensi del precedente articolo 18.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni**

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

a) elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vicepresidente; le cariche di Presidente e Vicepresidente spettano, rispettivamente ed a turno, ad un Consigliere in rappresentanza dei datori di lavoro aderenti e ad un Consigliere in rappresentanza dei lavoratori aderenti;

b) convoca l'assemblea e ne definisce l'ordine del giorno;

c) provvede all'organizzazione del Fondo Pensione;

d) definisce gli indirizzi generali di gestione del Fondo;

e) predispone il bilancio da sottoporre all'esame dell'Assemblea ordinaria e l'allegata relazione illustrativa in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP;

f) predispone il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del Fondo Pensione, in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP;

g) definisce i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti nel rispetto della normativa vigente;

h) individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto i soggetti cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo scegliendoli tra quelli abilitati dalla legislazione vigente e stipula le relative convenzioni;

- i) verifica i risultati di gestione mediante l'adozione di parametri oggettivi e confrontabili;
- j) esercita i diritti di voto inerenti i valori mobiliari di proprietà del fondo;
- k) individua la Banca depositaria e stipula la relativa convenzione;
- l) individua l'Ente cui affidare la gestione dei servizi inerenti all'attività amministrativa del Fondo e stipula la relativa convenzione;
- m) individua una o più imprese di assicurazione cui affidare la erogazione delle pensioni complementari;
- n) propone all'Assemblea la scelta della società incaricata della revisione del bilancio del Fondo Pensione e stipula la relativa convenzione;
- o) definisce il contenuto in dettaglio della NOTA informativa relativa alle caratteristiche del Fondo Pensione, nel rispetto della normativa vigente e di quanto disposto dalla COVIP;
- p) definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli aderenti in materia di andamento finanziario ed amministrativo del Fondo nel rispetto delle disposizioni al riguardo emanate dalla COVIP;
- q) determina l'importo della quota associativa annua;
- r) ha facoltà di proporre le modifiche statutarie ritenute idonee ad un più funzionale assetto del Fondo Pensione;
- s) ha l'obbligo di proporre le modifiche statutarie che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge, di istruzioni della COVIP, di fonti secondarie o di fonti istitutive.
- t) indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea e convoca l'Assemblea neoletta per il suo insediamento entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti secondo quanto disposto al riguardo dal Regolamento Elettorale;
- u) nomina il Direttore Generale Responsabile del Fondo Pensione;
- v) riferisce alla COVIP, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo Pensione i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

#### **Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità**

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario o quando sia fatta richiesta dal almeno un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata da spedire ai componenti il Consiglio e al Collegio dei sindaci almeno 15 giorni prima della data della riunione e nei casi di urgenza con telegramma o fax da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.
2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio, alla pianificazione dell'attività, ai programmi gestionali nonché per portare ad esecuzione le deliberazioni dell'Assemblea.
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dal Consiglio volta per volta.
5. Per le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 20 lettera m) ed ai successivi articoli 27 e 28 è comunque necessaria la presenza di almeno due

Amministratori, uno in rappresentanza dei lavoratori ed uno in rappresentanza dei datori di lavoro, in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a) o b), del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211 del 14 gennaio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui ai successivi articoli 27 e 28 nonché le materie di cui al precedente articolo 20, comma 2, lettere a), g), h), i), j), k), l), m), n), q), r), e u) sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti.

7. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

8. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

## **Art. 22 - Presidente e Vice Presidente**

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.

3. Presidente e Vice Presidente, indipendentemente dalla durata effettiva del loro mandato, cessano dalla carica alla scadenza del mandato del consiglio di Amministrazione che li ha eletti.

4. Il Presidente ha facoltà di compiere, previa informazione e consultazione del Vice Presidente e con le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione, tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compresa la facoltà di accendere conti correnti bancari. Gli atti comportanti disposizioni di pagamento sono adottati a firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.

5. Il Presidente del Fondo:

a) sovrintende al funzionamento del Fondo Pensione;

b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

d) su esplicito mandato del Consiglio stipula le convenzioni in nome e per conto del Fondo Pensione;

e) tiene i rapporti con gli organismi esterni e di Vigilanza;

f) comunica alla COVIP le situazioni di conflitto di interesse che siano venute ad esistenza, specificandone la natura;

g) trasmette alla COVIP ogni variazione della fonte istitutiva di cui al precedente articolo 1, unitamente ad una nota nella quale sono evidenziate le modifiche apportate;

h) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.

i) può delegare una parte delle proprie funzioni al Vice Presidente o ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

6. In caso di impedimento del Presidente o di sua assenza, il Vice Presidente lo sostituisce.

7. Il Vice Presidente deve essere eletto tra i Consiglieri che appartengono alla componente che non ha espresso il presidente.

### **Art. 23 – Direttore Generale Responsabile del Fondo**

1. Il Direttore Generale Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore Generale Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Direttore Generale Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Direttore Generale Responsabile del Fondo:
  - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
  - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
  - inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente ;
  - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.
7. Il Direttore Generale Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

### **Art. 24 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione**

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro aderenti.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità:
  - a) sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente, dalle Organizzazioni dei Datori e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie della fonte istitutiva di cui al precedente articolo 1 comma 2), a condizione che le liste medesime siano sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati in Assemblea eletti in rappresentanza dei datori di lavoro aderenti ovvero dei lavoratori aderenti;
  - b) sulla base di liste di candidati presentate da almeno un terzo dei Delegati in Assemblea eletti in rappresentanza dei datori di lavoro aderenti ovvero dei lavoratori aderenti.Le liste sono composte da un numero di candidati almeno pari al numero dei revisori eleggibili, effettivi e supplenti. Il voto viene espresso contrassegnando la lista prescelta. Non è ammesso il voto di preferenza. I Sindaci, effettivi e supplenti, in rappresentanza dei lavoratori aderenti sono eletti secondo le seguenti regole:

- a) sono eletti Sindaci i candidati della lista che, ai primi due scrutini, abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto;
- b) a partire dal terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti e risultano eletti Sindaci i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti degli aventi diritto;
- c) nell'ambito di ciascuna lista i Sindaci sono eletti secondo l'ordine progressivo di numerazione.

I Sindaci, effettivi e supplenti, in rappresentanza dei datori di lavoro aderenti sono eletti secondo le seguenti regole:

- a) si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti validi ottenuti da ciascuna lista per il numero di voti validi complessivi;
- b) si divide il numero dei Sindaci fra le liste concorrenti che abbiano ottenuto voti validi in proporzione alla percentuali di voti validi ottenuti da ciascuna di esse;
- c) qualora, per effetto della distribuzione percentuale, uno o più Sindaci non siano stati attribuiti ad alcuna lista si procede all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più elevato "resto";
- d) nell'ambito di ciascuna lista i Sindaci sono eletti in ordine progressivo di presentazione.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico. La carica di componente del Collegio dei Sindaci è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo Pensione.

5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica 3 anni e per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

6. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

### **Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni**

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita, la funzione di controllo contabile.

3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità

allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

#### **Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità**

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, a mezzo raccomandata da spedire ai componenti almeno 15 giorni prima della data della riunione e nei casi di urgenza con telegramma o fax da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

#### *B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE*

#### **Art. 27 – Incarichi di gestione**

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.

5. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

6. Le risorse di MARCO POLO-Fondo Pensione devono essere gestite, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, in maniera sana e prudente avendo riguardo agli obiettivi di:

- diversificazione degli investimenti;
- efficiente gestione del portafoglio;
- diversificazione dei rischi;
- massimizzazione dei rendimenti netti.

7. I criteri generali per la individuazione e la ripartizione del rischio in materia di investimenti sono definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle norme del presente Statuto, delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare di quanto stabilito dal Decreto del Ministro del Tesoro 21 Novembre 1996, n. 703 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Le convenzioni sottoscritte con i gestori devono in ogni caso indicare:

- a) le linee generali di indirizzo dell'attività dei gestori convenzionati;
- b) le modalità con le quali possono essere modificate le suddette linee di indirizzo;
- c) i termini e le modalità dell'eventuale recesso;
- d) l'attribuzione a MARCO POLO-Fondo Pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in cui risultano investite le risorse.

9. Il gestore a cui sia stato sottratto l'incarico per effetto dell'esercizio da parte di MARCO POLO-Fondo Pensione del diritto di recesso ovvero il gestore che eserciti in proprio la facoltà di recesso è tenuto a redigere un rendiconto finale di gestione mentre il gestore subentrante deve redigere un inventario iniziale.

Il trasferimento della gestione finanziaria deve avvenire previa sottoscrizione della convenzione con il diverso soggetto gestore.

## **Art. 28 - Banca depositaria**

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.

2. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.

3. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.

4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

5. La Banca depositaria è responsabile nei confronti di MARCO POLO-Fondo Pensione e degli aderenti di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

6. Le modalità di sostituzione della Banca Depositaria sono definite nella convenzione. In ogni caso, la Banca Depositaria a cui sia stato sottratto l'incarico per effetto dell'esercizio da parte di MARCO POLO-Fondo Pensione del diritto di recesso ovvero la Banca Depositaria che eserciti in proprio la facoltà di recesso è tenuta a redigere un rendiconto finale dei titoli e dei valori oggetto di custodia mentre la Banca Depositaria subentrante deve redigere un inventario iniziale. La sostituzione della Banca Depositaria deve avvenire previa sottoscrizione della convenzione con diverso soggetto.

### **Art. 29 - Conflitti di interesse**

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

### **Art. 30 – Gestione amministrativa**

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

### **Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio**

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

### **Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione generale e dalla relazione del Collegio dei Sindaci.

3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

## **PARTE V**

### **RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

#### **Art. 33 – Modalità di adesione**

1. L'adesione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

#### **Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti**

1. Il rapporto tra MARCO POLO-Fondo Pensione e gli aderenti è improntato alla massima trasparenza ed è finalizzato al costante aggiornamento sull'andamento amministrativo e finanziario di MARCO POLO-Fondo Pensione.
2. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
3. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.
4. In particolare ciascun lavoratore associato riceve annualmente un prospetto individuale contenente informazioni dettagliate sull'ammontare dei contributi versati sul proprio conto individuale, sull'impiego delle risorse e sui risultati conseguiti nella gestione medesima.
5. Ciascun pensionato riceve annualmente, secondo le modalità definite con delibera del Consiglio di Amministrazione, un prospetto individuale contenente informazioni dettagliate sull'ammontare della pensione corrisposta nel corso

dell'anno e sull'eventuale adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio attuariale e finanziario della gestione.

#### **Art. 35 – Comunicazioni e reclami**

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

### **PARTE VI**

#### **NORME FINALI**

#### **Art. 36 - Modifica dello Statuto**

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

#### **Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio**

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.

3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

5. In ogni caso i liquidatori provvedono alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.

6. I lavoratori aderenti che non abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni di cui al precedente articolo 19 hanno facoltà di trasferire l'intera posizione pensionistica presso un altro fondo pensione o una forma pensionistica individuale ovvero facoltà di riscattarla.

#### **Art. 38 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.